

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

Sezioni Unite

COMUNICATO UFFICIALE N. 270/CGF

(2008/2009)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 183/CGF – RIUNIONE DELL'8 MAGGIO 2009

I ° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Dr. Lucio MOLINARI, Dr. Antonio PATIERNO - Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo BRAVI – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

3) RICORSO DELLA S.S. VILLACIDRESE CALCIO S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLACIDRESE/SAPRI ANDATA DELLA FINALE DI COPPA ITALIA DI SERIE “D” 2008/2009 DEL 22.04.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 24.4.2009)

Nel corso della gara Villacidrese/Sapri del 22.04.2009 – finale andata Coppa Italia – la Società ospitante schierava il calciatore Cammarosano Vittorio.

La società Sapri preannunciava il giorno successivo 23.4.2009 reclamo al Giudice Sportivo ritenendo che il sopracitato calciatore fosse in posizione irregolare in quanto il medesimo risultava gravato da una squalifica per una giornata, comminatagli successivamente alla partita di Coppa Italia serie C Biellese/Legnano del 13.09.2006, squalifica che non aveva scontato.

La Società Sapri ricostruiva pedissequamente i tesseramenti contratti dal Cammarosano con varie squadre (Sanremese dal 14.09.2007; Sestese dal 14.11.2007; Sestri Levante dal 21.12.2007) indicando gli incontri di Coppa Italia cui il Cammarosano aveva, nonostante la squalifica, preso parte ossia: Savona/Sestese, Sestese/Savona, Albese/Sestese, Sestese/Sestri Levante, Sestri Levante/Villacidrese, Villacidrese/Sestri Levante, Villacidrese/Sacilese, Sacilese/Villacidrese.

Concludeva chiedendo la punizione sportiva della perdita della partita in questione, con il punteggio di 0-3, ai sensi dell'art. 17, 5° comma, del C.G.S., poiché quella residua squalifica per una giornata comminata al Cammarosano durante la stagione 2006/2007 relativa ad una gara di Coppa Italia, non era mai stata scontata,.

Il Giudice Sportivo (cfr. C.U. n. 41 del 24.04.2009) sospendeva ogni decisione; successivamente accoglieva il reclamo della Società Sapri, infliggendo alla Villacidrese la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Avverso la detta decisione con atto del 24.04.2009 proponeva impugnazione la Villacidrese chiedendo l'annullamento del provvedimento del Giudice Sportivo ed il ripristino del risultato (1-0), rilevando come la sanzione, ai sensi dell'art. 25 C.G.S., dovesse considerarsi prescritta.

Si costituiva la Società Sapri contestando i motivi posti a base del reclamo della Villacidrese.

Fissata avanti la 3^a Sezione, la questione veniva poi rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte.

Osserva la Corte come l'impugnazione sia infondata.

Preliminarmente deve osservarsi come nel vigente Codice di Giustizia Sportiva non esista una norma che preveda la prescrizione della **sanzione**; principio erroneamente invocato con riguardo a fattispecie affatto diversa, relativa (art. 25) alla prescrizione **dell'infrazione**.

In buona sostanza, mentre è pacifico che l'**infrazione** disciplinare possa prescriversi in presenza del decorso del tempo ed in relazione a determinati fatti - così come appunto previsto nel sistema - di contro non esiste alcun principio in base al quale il soggetto che ha commesso l'infrazione e che è stato poi, al riguardo, sanzionato, possa non scontare detta sanzione solo per il decorso del tempo.

La punizione, in buona sostanza, non conosce ragioni che ne evitino in qualche maniera il suo scomputo, se non ove espressamente e chiaramente previsto.

La possibilità che il decorso del tempo ne cancelli la piena portata sarebbe del resto contrario a quel principio immanente nell'ordinamento sportivo in virtù del quale la certezza della sanzione stessa con il suo concreto carattere di afflittività abbia come consequenzialmente connesso e diretto l'ulteriore principio della sua effettività.

Ritiene questa Corte che gli atti vadano trasmessi alla competente Procura Federale per quanto ritenuto di competenza in ordine alle condotte tenute in precedenza dalle società che, nonostante la squalifica, abbiano comunque utilizzato il calciatore Cammarosano.

Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dalla Villacidrese Calcio S.r.l. di Villacidro (Cagliari).

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II ° Collegio composto dai Signori:

Presidente: Dott. Giancarlo CORAGGIO; Componenti: Prof. Mario SANINO, Avv. Carlo PORCEDDU, Avv. Edilberto RICCIARDI, Avv. Maurizio GRECO, Dr. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Patrizio LEOZAPPA, Dr. Lucio MOLINARI, Dr Antonio PATIERNO-Rappresentante A.I.A.: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

4) RICORSO DEL SIG. ZAMPINO ANDREA, ARBITRO FUORI QUADRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DAL 17.2.2009 FINO AL 9.4.2009 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E 23, COMMA 3, LETTERA Q) REGOLAMENTO A.I.A. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 9.4.2009)

Con decisione del 9.4.2009, Com. Uff. n. 75/CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale, giudicando sull'appello del signor Andrea Zampino – Presidente della sezione A.I.A. di Aprilia – avverso la sanzione dell'inibizione per mesi tre inflitta dalla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio a seguito del deferimento operato dalla Procura Federale per avere lo Zampino raggiunto diversi accordi di sponsorizzazione a favore degli associati della propria Sezione senza aver preventivamente chiesto e ottenuto la necessaria autorizzazione scritta del Comitato Nazionale A.I.A., così violando i principi di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui agli artt. 1, comma 1, C.G.S. e 23, comma 3, lettera q) del Regolamento della Associazione Italiana Arbitri, confermava il provvedimento limitandone l'estensione al presofferto.

Avverso la decisione proponeva reclamo a questa Corte di Giustizia Federale lo Zampino il quale, nel riportarsi ai motivi d'appello già presentati in secondo grado, ribadiva di aver ritenuto la unica fornitura di magliette ricevuta dalla pizzeria " I Simpson " una donazione piuttosto che una sponsorizzazione, atto che non necessitava di alcuna autorizzazione preventiva.

Quanto alle doglianze indicate nei motivi d'appello, lo Zampino rappresentava come le magliette fossero state donate dal titolare dell'esercizio signor Giacomo Pitocco, a titolo gratuito e con relativa dichiarazione liberatoria, e non dal signor Gianni Antonelli del quale l'appellante non conosceva la qualità di socio accomandante della pizzeria; ad ogni buon conto all'epoca dei fatti l'Antonelli non era tesserato per la F.I.G.C., tesseramento intervenuto solo in data 7.8.2005, vale a dire circa sette mesi dopo i fatti di causa.

Prima della materiale consegna delle magliette, inoltre, il reclamante aveva provveduto ad informare l'A.I.A. con un fax al quale non era stata fornita alcuna risposta, neppure nel senso di non ritenere autorizzata la ricezione del materiale, cosa che in quel momento avrebbe potuto impedire il perfezionamento dello stesso atto di liberalità.

Faceva, infine, presente lo Zampino che, sulla scorta delle stesse disposizioni del Comitato Regionale Arbitri Lazio relative alla distribuzione territoriale degli associati, nessun arbitro della Sezione A.I.A. di Aprilia ha potuto mai arbitrare o dirigere gare in cui era coinvolto l'Antonelli, tesserato con l'Anziolavinio.

Chiedeva, in definitiva, il reclamante di essere prosciolto da ogni addebito, o, in subordine, di essere sanzionato con misura diversa dalla sospensione.

Le articolate eccezioni avanzate dallo Zampino sarebbero senz'altro idonee, ad avviso di questa Corte, ad indurre opportuni approfondimenti, e potrebbero forse condurre anche all'accoglimento delle tesi difensive, se non dovesse in questa sede essere rilevata l'inammissibilità del ricorso.

Le doglianze proposte, infatti, attengono alle medesime problematiche già esaminate nel giudizio di primo e di secondo grado, ed il vigente Codice di Giustizia Sportiva non prevede un terzo grado di giudizio in fatto, così che risulta preclusa in via assoluta qualunque possibilità di riesame della vicenda.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Zampino Andrea.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5) ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL CALCIATORE FIORE PASQUALE

Con istanza 27/03/2009 ritualmente proposta il Sig. Fiore Pasquale, nato a Bari il 17/04/1972, già tesserato per la Società Sporting Bitritto, ha proposto richiesta di riabilitazione conseguente alla sanzione disciplinare della squalifica per la durata di anni cinque, con proposta di preclusione, comminatagli il 23/03/2003 dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Bari – L.N.D. (C.U. N° 31 del 27/03/03) e confermata dalla competente Commissione Disciplinare (C.U. N° 38 del 17/04/08).

Circa la relativa richiesta egli ha dato atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19.3 della previgente normativa in materia, poi modificata dall'art. 26.3 C.G.S.

Alla seduta del 08/05/2009 la competente C.G.F. – Sezioni Unite – ha esaminato la richiesta accogliendola in quanto sussistenti i presupposti normativi.

Osserva, infatti, questa C.G.F. che la squalifica di anni cinque comminata al Fiore, nei confronti del quale il Presidente Federale aveva dichiarato la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., aveva esaurito i suoi effetti il 23/03/2008 e che, inoltre, era decorso il termine di sei anni previsto dall'art. 19.3 del previgente C.G.S.; norma, questa, che

deve essere applicata nel caso di specie in quanto più favorevole rispetto a quella del vigente art. 26.3 C.G.S..

P.Q.M.

La C.G.F. accoglie l'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Fiore Pasquale sussistendone i presupposti.

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Coraggio)

Publicato in Roma il 2 Luglio 2009

IL SEGRETARIO
(Antonio Di Sebastiano)

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Giancarlo Abete)